

Padova, 16/01/2019

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2019 - 0004680 / U

Del: 16/01/2019

Destinatario: Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

Indirizzo: , **Città:** , **CAP:**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Riese Pio X (TV) osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: TV - Dipartimento di Treviso

Smistato a: TV - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

L'impiegato addetto

VISENTIN ELISA

Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Treviso
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnature xml allegato

Class. XIII.00.00

Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. Spett.le Comune di Riese Pio X
comune.riesepiox.tv@pecveneto.it

Spett.le Provincia di Treviso
Servizio Urbanistica Pianificazione Territoriale e SITI
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Riese Pio X (TV) – osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

In riferimento alla richiesta della Regione del Veneto Prot. N.516117 del 18/12/2018 (Prot. ARPAV N. 120603 del 19/12/2018) la documentazione fornita è stata messa a disposizione delle strutture ARPAV di Treviso. Sulla base dei riscontri ricevuti, con la presente si trasmette un documento complessivo contenente le osservazioni a cui hanno contribuito, per le rispettive competenze, lo scrivente Servizio Monitoraggio e Valutazioni, il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche e il Servizio Osservatorio Rifiuti.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Dr.ssa Maria Rosa
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Rosa

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Anna Matuozzo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

ARIA

Il problema dell'inquinamento atmosferico è notoriamente diffuso, in particolare a livello di intero bacino padano, e l'esperienza maturata negli ultimi anni ha messo in luce la necessità di adottare politiche comuni a livello sovra regionale. A tale scopo e in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs.155/2010, la Regione del Veneto ha approvato da parte del Consiglio Regionale del Veneto il nuovo Piano di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera PRTRA (DCR 90 del 19/04/2016) contenente le azioni di riduzione delle emissioni da implementare fino al 2020. Tra tali azioni si ricorda in particolare l'Azione Specifica A2 - Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate (Allegato A – capitolo 6).

Successivamente, con DGR. n. 836 del 06/06/2017, la Regione del Veneto ha approvato l'“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, stipulato in data 09/06/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il documento prevede una serie di impegni da parte delle Regioni finalizzati all'adozione di limitazioni e divieti tra cui quelli nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell'agricoltura.

In conformità a quanto riportato nel PRTRA e nell'Accordo di bacino, ai quali si rimanda, e con riferimento agli insediamenti civili, si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi a bassa efficienza è sfavorevole rispetto a quello a metano. Si suggerisce pertanto di valutare la possibilità, in sede di progetto di nuovi edifici, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di tecnologia e dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

ACQUE (a cura del Servizio Monitoraggio e Valutazioni)

In generale per tutte le aree oggetto di proposta di modifica di destinazione d'uso si rammentano la disciplina delle fasce di rispetto dei corpi idrici di cui all'art.41 della L.R. 11/2004 e la disciplina delle fasce di pertinenza dei corpi idrici di cui all'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n.107/2009 e ss.mm.ii; in ogni caso si ricorda di applicare tutte le misure necessarie per la tutela ambientale delle acque superficiali.

Per le aree 15 e 23, in via Ca' Miane loc. Vallà, la documentazione resa disponibile non specifica in modo chiaro l'attuale assetto dell'area, se vi è un'attività di trattamento rifiuti e se essa risulti attiva/dismessa. Peraltro tale area è classificata agricola nel PI_VAR_01. Pertanto prima di attribuire all'area una nuova destinazione urbanistica risulta opportuno effettuare un'analisi approfondita dello stato di fatto dell'area.

In generale per tutte le aree che dovrebbero essere interessate da una nuova destinazione urbanistica, nell'ambito della ricognizione delle attività svolte nel passato, si suggerisce di dedicare attenzione, a titolo esemplificativo, all'eventuale realizzazione o completamento di piani di messa in pristino a seguito di dismissioni, all'eventuale presenza di infrastrutture utilizzabili o da dismettere, di scarichi attivi o cessati, di depositi di materiali e sostanze pregiudizievoli per le acque superficiali e sotterranee. Tali approfondimenti, realizzati preventivamente in occasione di modifiche alla destinazione d'uso del territorio, consentono di segnalare opportunamente eventuali criticità rilevate.

Per le aree che si intende trasformare urbanisticamente e che si trovano nei pressi di zona industriale/commerciale esistente la documentazione resa disponibile non specifica in modo chiaro se possano essere interessate da ricadute ambientali particolari riguardanti la qualità dell'aria, del suolo,

delle acque e relativamente all'inquinamento acustico (con riferimento anche alla zonizzazione acustica).

Per tutte le aree oggetto di trasformazione urbanistica in estensione al disegno di piano vigente e di nuova previsione a destinazione residenziale o produttiva e per tutte le aree oggetto di rimodulazione del disegno di piano, non è descritta l'attuale e futura modalità di gestione delle acque reflue civili e le modalità di connessione con il sottoservizio di fognatura e depurazione. Inoltre per la matrice "acque", si indica tra i potenziali impatti *"potenziale alterazione della qualità delle acque sotterranee per percolazione di inquinanti da vasche imhoff o altri impianti"* e non è specificato di che tipo di impianti si tratti. In merito ai reflui civili si ricorda la necessità di avere a disposizione i sottoservizi di fognatura e depurazione e si rammenta che i principali riferimenti normativi sono contenuti nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nelle NTA del PTA.

Alcune aree oggetto di trasformazione urbanistica appaiono rientrare nelle fasce di rispetto degli impianti di telecomunicazione, si suggerisce di verificare l'occorrenza di tale situazione.

Dal momento che viene aggiornata la cartografia si suggerisce di valutare l'opportunità di aggiornare anche la perimetrazione delle aree di cava e dei siti potenzialmente contaminati, contaminati e bonificati sulla base delle informazioni disponibili a livello comunale. Alcune informazioni sono disponibili anche nel Geoportale della Regione del Veneto alla pagina: <https://idt2.regione.veneto.it/>

In merito ad impermeabilizzazione delle superfici scoperte, acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio si rispetti quanto indicato dalla normativa e in particolare dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela (PTA).

In merito all'area 38 che si intende destinare a ZTO D2, si suggerisce di rivedere quanto riportato nella tabella di pag.79 del RAP in merito al potenziale impatto dovuto alla riduzione delle risorse idropotabile e si fa presente che il consumo della risorsa idrica costituisce un aspetto significativo per la matrice "acqua". Nella documentazione non è indicato il fabbisogno idrico, le eventuali fonti di approvvigionamento e se sono previsti pozzi e/o prelievi a scopo industriale. Si consiglia in ogni caso di ridurre l'eventuale utilizzo di acqua della rete acquedottistica favorendo il recupero e ricircolo di acqua piovana o di eventuali acque di processo.

Inoltre nel caso in cui le attività comportassero la produzione di acque di processo e/o altri reflui si rammenta che i principali riferimenti normativi sono rappresentati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle NTA del PTA e l'opportunità di indicare caratteristiche, modalità di gestione e recapiti finali.

Durante le fasi di cantiere in genere si raccomanda la corretta gestione delle acque di cantiere e di sostanze eventualmente rinvenute durante i lavori (per esempio di demolizione e/o di scavo) e la predisposizione di tutte le misure necessarie per prevenire rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Per le aree che si prevede di convertire ad aree ad uso agricolo, relativamente agli eventuali impatti sull'ambiente derivabili dall'utilizzo di fitosanitari, tra la normativa di settore, si richiama in particolare il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", che definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la DGRV n. 1262 del 01 agosto 2016 "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014" e la DGRV n. 1133 del 19/7/2017 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24" con cui la Regione ha definito le disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e

all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Si fa inoltre presente a titolo informativo che nel bollettino "Qualità delle acque superficiali correnti a supporto degli usi irrigui -Biennio 2016-2017" consultabili sul sito di ARPAV all'indirizzo:

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne/acque-superficiali/Bollettino_internet_1617.pdf

sono indicati i criteri proposti per le classi di qualità microbiologica delle acque ad uso irriguo e relative restrizioni di impiego.

RIFIUTI (a cura del Servizio Osservatorio Rifiuti)

Innanzitutto è importante considerare che gli elementi utili per la valutazione dell'impatto sulla matrice rifiuti, generato dall'attuazione di un generico intervento, devono far riferimento agli indirizzi comunitari che definiscono che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di ogni altro tipo
- ed infine smaltimento.

Questo ordine di priorità costituisce, con il precetto di consumo efficiente e razionale delle risorse, la migliore opzione ambientale e dovrebbe essere sempre applicato come filosofia di base in tutte le scelte che si devono effettuare nei confronti dell'ambiente.

In questo senso riutilizzare edifici esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi, rappresenta un punto fondamentale dello sviluppo sostenibile e della cosiddetta "economia circolare", che permette di ridurre il consumo di risorse, di recuperare siti degradati, dove molto spesso si trovano rifiuti abbandonati anche pericolosi, bonificando situazioni destinate a degenerare con problemi di impatto ambientale.

Pertanto prima di realizzare nuovi interventi, con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti e/o aree già compromesse. E in questo senso l'incentivo al riutilizzo va sostenuto subordinando gli interventi in nuove aree al ripristino e riutilizzo di edifici esistenti e in stato di abbandono.

Qualora venissero abbattuti vecchi fabbricati, si precisa che i nuovi edifici dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

Sarebbe opportuno che venissero stimate le quantità e tipologie di rifiuti prodotti in più dalla realizzazione di nuovi insediamenti e, nel caso di rifiuti speciali, le modalità di gestione e le possibili destinazioni, mancando indicazioni sugli impianti esistenti.

SUOLO E SOTTOSUOLO (a cura del Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche)

Come già osservato in occasione dell'esame della variante n. 1 al P.I., relativamente al suolo anche questo Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta nessun elemento di valutazione, non considera la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) e non fa riferimento a tutte le carte derivate (che sono parte del quadro di riferimento informativo disponibile sul Geoportale veneto) che descrivono gli aspetti applicativi necessari per valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando l'articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che *"Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per*

pag. 4 di 5

la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio".

Si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di integrare il rapporto con gli elementi e le valutazioni sopra richiamate.

Nel capitolo "Analisi degli effetti potenziali indotti dal Piano" (pag. 22) il punto a) a pag. 24 valuta le modifiche una ad una, precisando che è previsto un ampliamento di area edificabile (cioè per quasi tutte le modifiche previste) e che relativamente al consumo di suolo occupato da vegetazione arboreo-arbustiva e conseguente potenziale riduzione della valenza ecologica del territorio *"Si ritiene trascurabile tale impatto tenuto conto dell'estensione dell'area in esame"* e quindi *"L'impatto complessivo e cumulativo risulta quindi essere sostanzialmente positivo o a impatto nullo."* Si suggerisce di valutare più compiutamente l'impatto sul suolo, da un lato perché il consumo di suolo, ancorché in aree di limitate dimensioni, ha comunque un impatto negativo e dall'altro perché mettendo insieme tutte le aree che si prevede di convertire da agricole a residenziali o produttive complessivamente si raggiunge un consumo di suolo significativo. L'impatto negativo può essere solo parzialmente compensato dalla realizzazione di aree verdi di miglioramento ecologico, ma solamente per le funzioni di mantenimento della biodiversità. Si deve tener presente che il suolo ha un valore ambientale legato a diverse altre funzioni, tra cui le principali sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Come detto, rispetto alle citate funzioni il rapporto ambientale non riporta nessuna valutazione; si può concludere quindi che non sono stati considerati gli impatti sul ruolo ambientale svolto dal suolo provocati dalla variante proposta.

In conclusione, sulla base degli scarsi elementi di analisi ambientale presentati e della sommaria descrizione degli interventi di variante e dei loro effetti sulle componenti ambientali ed in particolare sul suolo, non è possibile valutare compiutamente la coerenza dell'intervento con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recentemente ribadite e rafforzate dall'art. 1 della L.R. 14/2017, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, per gli interventi che prevedono nuova occupazione di suolo.

Come principio generale, nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si suggerisce che l'amministrazione comunale valuti l'opportunità di prevedere specifiche azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate per futuri interventi residenziali, produttivi o a servizi) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo presente, in prospettiva, l'obiettivo, da raggiungere entro il 2050, di consumo zero di suolo.